

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DI MUTUA ARTIERI

Art. 1

Disposizioni preliminari

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Mutua Artieri, con sede legale in Trento.

Le disposizioni ivi contenute hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate.

Art. 2

Costituzione dell'assemblea

Il Consiglio d'Amministrazione procede alla convocazione dell'assemblea nel rispetto dei termini e delle modalità previste nello statuto.

Al fine di una migliore ed ulteriore diffusione dell'avviso di convocazione, ma senza che tale modalità sostituisca le formalità statutariamente previste, il Consiglio d'Amministrazione potrà provvedere ad informare i soci anche attraverso altre modalità.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato e, ove stabilito, la data dell'eventuale seconda convocazione.

Nel caso in cui divenisse obbligatorio ai sensi di legge o di statuto si dovranno tenere le assemblee parziali dei soci.

La suddivisione territoriale di competenza di ogni assemblea parziale verrà definita dal Consiglio di Amministrazione, anche al fine di consentire la massima partecipazione dei soci; a tal proposito va comunque valutata la possibilità di prendere a riferimento la suddivisione territoriale adottata in Associazione Artigiani della Provincia di Trento, quale ente promotore di Mutua Artieri e al quale la stessa Mutua è strettamente collegata.

Le assemblee parziali dei soci devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale dei delegati ed in tempo utile affinché, i delegati in esse eletti, possano partecipare all'Assemblea generale.

L'ordine di discussione dell'ordine del giorno delle assemblee parziali sarà fatto in modo tale che la nomina dei delegati avvenga successivamente alla trattazione di tutti i punti, così che, i soci, nel procedere a tale nomina, possano essere orientati dalle opinioni espresse.

Le assemblee parziali dei soci eleggeranno i delegati che parteciperanno poi alla Assemblea generale.

Il numero dei delegati che ciascuna assemblea dovrà eleggere viene stabilito in ragione di un delegato ogni 100 (cento) soci o frazione di cento soci iscritti in ogni territorio.

Per la convocazione e la validità delle assemblee parziali dei soci valgono le stesse norme applicate all'assemblea generale dei delegati.

Dai verbali delle assemblee parziali, contenuti in un unico libro verbali, devono risultare almeno i nominativi dei soci delegati alla assemblea generale.

Art. 3

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Art. 4

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, chi è designato a sostituirlo ai sensi dello statuto.

Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritiene opportuno, del personale della società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi del precedente articolo 3.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non è amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Le deleghe di soci impossibilitati ad intervenire devono essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla società e vanno presentate, debitamente compilate con il nome del rappresentante, tramite gli addetti alla verifica poteri, al presidente dell'assemblea e conservate agli atti.

Al presidente dell'assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte d'intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri.

Art. 5

Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti a norma dello statuto, ivi computando le deleghe valide presentate, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Art. 6

Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, salvo che - ai sensi di legge o per decisione del presidente - l'incombenza non sia affidata ad un notaio in precedenza designato dal presidente medesimo.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, d'apparecchi di registrazione.

Dopo la redazione del verbale dette registrazioni sono acquisite agli atti dell'assemblea.

I soci, che ne hanno interesse, possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

Art. 7

Il presidente può proporre all'assemblea la nomina di due o più scrutatori.

Art. 8

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisa l'opportunità e l'assemblea non vi si oppone; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

Art. 9

Discussione

Il presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato con l'approvazione dell'assemblea.

Art. 10

Il presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'hanno richiesta.

Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente.

Gli amministratori, i sindaci, il direttore, invitati ad assistere all'assemblea, possono chiedere al presidente di intervenire nella discussione.

Art. 11

Il presidente, e/o, su suo invito, gli amministratori, il direttore o un funzionario della società rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di loro, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Art. 12

Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita l'oratore a concludere.

Art. 13

Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

- a) qualora il socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- d) nel caso d'incitamento alla violenza od al disordine.

Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.

Art. 14

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provocano con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento delle persone in precedenza ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

In tal caso il socio può appellarsi all'assemblea, che delibera a maggioranza.

Art. 15

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

Art. 16

Organi sociali e votazioni

L'Associazione Artigiani della Provincia di Trento, quale ente promotore di Mutua Artieri, può proporre una lista di nominativi per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, anche in rappresentanza della propria suddivisione territoriale in ragione di un rappresentante per territorio; alla suddetta lista vanno aggiunti i nominativi di eventuali ulteriori candidature spontanee. Tutte le candidature devono essere formalizzate presso la sede sociale entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'assemblea.

Art. 17

Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne sono stati esclusi a norma dell'art. 14.

I provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Art. 18

Il presidente può disporre, secondo le circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Art. 19

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto salvo diversa indicazione dell'assemblea.

Art. 20

Il presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Art. 21

Le votazioni a scrutinio palese avvengono, secondo le previsioni statutarie, per alzata di mano, con prova e controprova.

Nelle votazioni per alzata di mano il presidente, nel momento delle votazioni, rammenta all'assemblea che i soci dissenzienti che desiderassero far constatare nel verbale il loro dissenso devono dichiarare le proprie generalità al segretario. In mancanza di tale indicazione il verbale recherà soltanto la menzione del numero dei voti contrari senza altre specificazioni.

Art. 22

Le schede per l'elezione alle cariche sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, sono predisposte dalla società secondo un modello uniforme.

Le schede elettorali possono contenere nominativi prestampati. Se nell'elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente.

I voti espressi su schede non conformi sono nulli.
Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.
Per l'elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori assembleari e comunque entro il termine fissato per la votazione.
Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa sia predisposto un numero adeguato di cabine o d'urne nelle quali deporre le schede votate.
All'interno delle cabine non sono consentite affissioni d'alcun genere.

Art. 23

Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il Consiglio d'Amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito quadretto, oppure, scrivendo sulla stessa il nome della persona preferita.
Le schede che non riportano alcun'espressione di voto si considerano schede bianche.
Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto.
In caso d'omonimia tra un candidato ed altri soci il voto s'intende sempre attribuito al candidato.
A parità di voti s'intende eletto il socio che risulta essere iscritto alla società da più tempo.
L'elezione del Collegio Sindacale, avverrà attraverso una scheda prestampata riportante i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
L'elezione del Presidente del Collegio Sindacale avviene contestualmente alle votazioni dei componenti del medesimo collegio, tramite indicazione del candidato prescelto quale "Presidente" in corrispondenza della dicitura "Presidente del collegio sindacale" prestampata sulla scheda o barrando l'apposita casella a fianco dei soggetti che, a tale carica, si sono candidati.
Le schede di votazione potranno contenere un numero di preferenze massimo, corrispondente alla composizione numerica di ogni specifico organo sociale.
Qualora per una carica siano indicati nomi in numero superiore al previsto, l'espressione di voto per la carica in questione è nullo.

Art. 24

Ultimate le votazioni, il presidente proclama i risultati invitando, se l'assemblea è ancora aperta, coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e ad accettare la carica.
Qualora l'eletto presenti cause d'ineleggibilità oppure dichiararsi di non accettare la carica durante l'assemblea o entro i quindici

giorni successivi alla stessa, ovvero entro i quindici giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall'assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Art. 25

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società.